

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 06121/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 6121 del 2025, proposto da Società Agricola Agropower S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello Rossi, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Ada Negri 32;

*contro*

A.S.L. Sassari, Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, Ministero della Salute, non costituiti in giudizio;

*per la riforma*

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 00210/2025, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito;

Vista la documentazione in atti e, in particolare, gli esiti delle visite ispettive della ASL;

Vista la relazione prodotta in adempimento a quanto disposto dal Presidente del Tar dalla quale emerge, tra l'altro, che nessuno degli animali visitati oggetto del provvedimento impugnato "*ha manifestato sintomi riconducibili a LSD*";

Visti i provvedimenti successivamente adottati dall'autorità sanitaria, ad un primo esame, non in linea con il provvedimento impugnato;

Considerato che, ad un primo sommario esame consentito da questo rito urgente, le censure di parte appellante in ordine al mancato rispetto del principio di ragionevolezza e proporzionalità dell'abbattimento indiscriminato di tutti gli animali dell'azienda, pur risultati sani, presentano elementi di fondatezza;

Considerato che la valutazione della contestata idoneità delle misure organizzative adottate per arginare la diffusione della malattia, anche al fine di vagliare la legittimità del provvedimento adottato, potranno essere oggetto di adeguato approfondimento in sede collegiale;

Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Sezione "*il giudizio non può essere improntato a prospettive meramente patrimonialistiche che sacrificino, senza adeguata ponderazione, il valore della vita degli animali da intendersi, specie dopo la modifica dell'art. 9 della Costituzione, come valore fondamentale in re ipsa. Tale valore deve entrare in bilanciamento con il bene della salute pubblica, non con gli interessi economici che possono essere comunque in ogni caso ristorati. Tale prospettiva trova riscontro nella previsione di una riserva di legge statale in materia che stabilisce la centralità e la statualità della protezione*" (Consiglio di Stato, Terza sezione, sentenza 1658/2024);

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende l'ordinanza appellata e gli atti impugnati in primo grado.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 28 agosto 2025.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 24 luglio 2025.

**Il Presidente  
Michele Corradino**

**IL SEGRETARIO**